II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1991

che approva le deroghe, previste dalla Germania, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio in relazione alle patate da consumo originarie della Polonia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/137/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'allegato IV, parte A, punto 24,

considerando che, ai sensi della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari di paesi terzi in cui sia stata accertata la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto se ne sia stato soppresso il potere germinativo, a causa del rischio di propagazione del viroide in questione, e quando — se originari di un paese ove sia nota la presenza del Corynebacterium sepedonicum — siano state osservate nel paese d'origine norme riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie in materia di lotta contro questo organismo nocivo;

considerando tuttavia che, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) della suddetta direttiva, gli Stati membri possono prevedere deroghe alla norma sulla soppressione del potere germinativo purché non esistano rischi di propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 24;

considerando che la Germania ha espresso l'intenzione di adottare deroghe per un quantitativo limitato di patate da consumo, deroghe applicabili in via eccezionale e per un periodo limitato;

considerando che è noto che il territorio della Polonia non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Corynebacterium sepedonicum;

considerando che la Polonia ha messo in atto un programma di eradicazione di tali organismi nocivi, applicato su base regionale; che si può ragionevolmente ritenere che attualmente il rischio di propagazione di detti organismi nocivi sia diminuito, sempreché vengano rispettate determinate condizioni d'ordine tecnico;

considerando che le deroghe previste dalla Germania debbono attualmente essere approvate soltanto per il periodo necessario e sempreché prevedano le condizioni sopra citate;

considerando che è opportuno prevedere una disposizione che permetta di revocare l'approvazione qualora si constati che le condizioni succitate non sono state soddisfatte;

considerando che le misure previste della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Sono approvate, alle condizioni di cui al paragrafo 2, le deroghe previste dalla Germania — ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) della direttiva 77/93/CEE e in correlazione con l'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino della stessa — all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della direttiva medesima per quanto concerne i requisiti prescritti nell'allegato IV, parte A, punto 25 relativamente alle patate da consumo delle varietà Lyra e Quarta, originarie della Polonia.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 devono essere rispettate le condizioni seguenti :

a) deve trattarsi di patate idonee al consumo umano ;

b) il quantitativo importato non deve superare 1 500 t ;

c) le patate devono essere state prodotte in campi situati nel voivodato di Danzica ;

d) esse devono provenire da una coltura di tuberi-seme delle varietà Lyra e Quarta, importati in Polonia nel 1989/1990 in provenienza dalla Germania ;

e) esse devono costituire la discendenza diretta di tuberi-seme conformi al disposto della lettera d) ed ufficialmente certificati nel 1990 come « sementi di base » o « sementi certificate » ;

f) esse devono essere state manipolate con macchine adibite soltanto a questo scopo oppure con macchine opportunamente disinfettate dopo ogni utilizzazione, qualora servano anche ad altri usi ;

g) esse non devono essere state conservate in depositi nei quali siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle specificate alla lettera d) ;

h) esse devono essere imballate :

— in sacchi nuovi,

— oppure in contenitori opportunamente disinfettati,

su ogni sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni di cui all'allegato I ;

i) il certificato fitosanitario ufficiale, prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, deve indicare :

— nel riquadro « Trattamento di disinfestazione e/o di disinfezione » : tutti i dati relativi alle eventuali operazioni di cui alla lettera h), secondo trattino,

— nel riquadro « Dichiarazione supplementare » : la varietà ;

j) il certificato fitosanitario di cui alla lettera i) deve essere compilato separatamente per ogni partita ;

k) in Germania, da ogni partita importata a norma della presente decisione si devono prelevare almeno 6 campioni da 200 tuberi cadauno, da sottoporre ad esame ufficiale : per accertare la presenza del Corynebacterium sepedonicum va applicato il metodo seguito nella Comunità per l'individuazione e la diagnosi del Crynebacterium sepedonicum, mentre per accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi va applicato il metodo « reverse-page » od un metodo equivalente oppure il procedimento d'ibridazione c-DNA ;

l) le patate importate in virtù della presente decisione possono essere utilizzate soltanto entro il perimetro della Grande Berlino ed essere destinate esclusivamente al consumo umano.

Articolo 2

La Germania comunica alla Commissione ed agli altri Stati membri, anteriormente al 1° aprile 1991, i quantitativi importati in forza della presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k) ; copia di ogni certificato fitosanitario è inviata alla Commissione.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 è valida dal 15 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991. Essa verrà revocata prima del 28 febbraio 1991 qualora si accerti che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono state sufficienti per impedire l'introduzione degli organismi nocivi di cui trattasi ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni prescritte sull'etichetta

(A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)

1. Servizio ufficiale che ha rilasciato l'etichetta
2. Organismo esportatore
3. Dicitura « Patate da consumo polacche »
4. Varietà
5. Zona di produzione
6. Calibro
7. Peso netto dichiarato
8. Dicitura « Conformemente alle norme CEE di cui alla decisione 91/137/CEE »
9. Bollo stampato o apposto per conto dell'organismo fitosanitario polacco